

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
Ufficio di coordinamento delle Commissioni

Si trasmette alla Segreteria del Consiglio per i
provvedimenti di competenza.

P/ Ufficio Commissioni



DISFGNO DI LEGGE

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE SEZIONI PROVINCIALI DELLA
UNIONE ITALIANA CIECHI DELLA PUGLIA -

RELATORE: Avv. Gaetano Scamarcio

CONSIGLIO REGIONALE		
ARRIVO		
13 NOV 1974		
Cat.	Classe.....	Fasc.....
Prot. N. 4182		

La 1ª Commissione Consiliare Permanente nella seduta
del 13 NOV. 1974 vista la
richiesta del Presidente della 1ª Commissione Consi-
gliare, visto l'art. 19 del Regolamento del Consiglio Re-
gionale, ha espresso parere favorevole sull..... presente
disegno di legge
proposta di legge e sulle variazioni di bilancio in ess..... contenute.

IL PRESIDENTE DELLA 1ª COMMISSIONE

13 4 NOV. 1974

Onorevole Presidente,

Colleghi Consiglieri,

La 4^a Commissione ha espresso parere favorevole nella seduta del 6 novembre c. a. al disegno di legge che prevede la concessione di un contributo annuo alle sezioni provinciali dell'Unione Italiana Ciechi della Puglia, esaminando, unitamente all'iniziativa legislativa della Giunta Regionale, la proposta di legge del Consigliere Augelli.

Mediante tale strumento, la Regione si propone di fornire alla Unione maggiori mezzi finanziari per il perseguimento di quelle finalità ad alto contenuto sociale indicate nell'art. 1 del disegno di legge.

L'attività che l'Unione svolge sin dal tempo del suo sorgere - lontano 1920 - a favore degli associati, si irradia in molteplici campi di intervento che vanno dalla profilassi della cecità pur nelle stesse famiglie dei non vedenti al fine di prevenzione, all'istruzione dei ciechi sotto l'aspetto culturale e tecnico-professionale, dal recupero umano e sociale, e conseguente immissione nel mondo produttivo del lavoro della quasi totalità degli stessi, all'uso promuovendo e sperimentando nuove tecniche di lavoro individuale e collettivo per il rispetto della normativa alla vigilanza sulla collocazione obbligatoria degli assistiti.

Di pari passo, l'assistenza e la previdenza si sono sviluppati, nel corso degli anni, in misura sempre più ampia e proficua. Innegabili sono stati i successi cui l'Unione è pervenuta, i risultati sin qui realizzati. Ma è altrettanto innegabile che l'esiguità dei mezzi assegnati con

./.

parsimonia dello Stato, ha impedito all'Unione di garantire appieno e di attuare quella forma di sicurezza sociale cui legittimamente aspira tale sfortunata categoria di cittadini.

Nè certo, le modeste elargizioni disposte dagli Enti Pubblici o privati spostano a favore l'asse del problema della modestia dei fondi.

Invero, nemmeno il contributo previsto dal disegno di legge in parola ha la pretesa di sovvenire ogni necessità dei non vedenti; tuttavia esso sta ad attestare il vivo interesse e continua presenza della Regione verso i problemi lamentati dalla categoria; la comune ansia per la ricerca di valide tempestive soluzioni; sta ad esprimere in modo tangibile la solidarietà della Regione verso i cittadini menomati.

In merito, si vuole sottolineare l'espressa volontà della Regione che il contributo non venga utilizzato esclusivamente per meri fini assistenziali, ma che lo stesso serva altresì ad acquistare nuove attrezzature, a migliorare, a potenziare, quelle già in dotazione ai centri provinciali della Unione della Puglia per la più idonea profilassi della cecità e fenomeni patologici connessi.

La Regione, per il manifesto interesse per l'attività dell'Unione, sarà presente nel seno dei collegi dei Revisori dei Centri del Consiglio Regionale e delle Sezioni Provinciali pur se il principio non è stato normativizzato.

Inoltre, la documentazione prescritta dall'art. 2 del disegno di legge a corredo delle domande di contributo consentirà di seguire, nei vari aspetti, l'attività delle Sezioni provinciali per il perseguimento delle finalità volute.

./.

Circa la modalità di ripartizione del contributo, è doveroso far cenno preliminarmente della struttura a livello regionale e provinciale, nella quale si articola l'Unione.

Nella nostra regione operano cinque sezioni provinciali della Unione Italiana Ciechi, ognuna delle quali è retta da un Presidente e da un Consiglio ed unitamente coordinate da un Consiglio Regionale, composto dai Presidenti delle sezioni provinciali.

Attualmente i non vedenti della Puglia sono 7.500, così suddivisi:

Provincia di Bari	n. 1.700
Provincia di Foggia	n. 1.200
Provincia di Lecce	n. 2.500
Provincia di Brindisi	n. 600
Provincia di Taranto	n. 1.500

Per accordo unanime intervenuto con i rappresentanti delle 5 Sezioni Provinciali, il contributo annuo previsto in L. 150.000.000 sarà erogato con l'osservanza dei criteri stabiliti dall'art.3 del disegno di legge e cioè:

- a) L. 50.000.000 in misura uguale per ogni sezione provinciale;
- b) L. 50.000.000 in proporzione al numero dei ciechi assistiti, rilevato da dati forniti dalle competenti Prefetture;
- c) L. 50.000.000 in parti uguali.

L'utilizzazione del fondo di cui alla precedente lettera c) deve essere legata a precise, specifiche scelte del Consiglio regionale della

./.

Unione da operarsi con formale deliberazione.

Per le motivazioni di ordine sociale e umano che hanno ispirato siffatto disegno di legge, si auspica che lo stesso trovi, signor Presidente ed onorevoli Colleghi, tutti consenzienti.

La Giunta regionale è autorizzata ad erogare alle Sezioni Provinciali dell'Unione Italiana Ciechi operanti in Puglia un contributo annuo di L. 150 milioni per il raggiungimento delle seguenti finalità anche con mezzi e apparecchiature proprie:

- a) contribuire, alla profilassi della cecità, promuovendo ogni iniziativa organizzativa, assistenziale e divulgativa idonea allo scopo;
- b) promuovere l'istruzione dei ciechi elevandone il livello culturale, tecnico e professionale;
- c) promuovere l'organizzazione del lavoro individuale e collettivo;
- d) promuovere ed organizzare, anche direttamente, le forme assistenziali e previdenziali relative alle necessità dei privi di vista;
- e) tutelare in ogni campo interessi morali ed economici dei privi di vista.

ART. 2

Le domande per la concessione del contributo pre visto dal successivo art.3 devono pervenire alla Regione Puglia, entro il 31 marzo di ogni anno, corredate della seguente documentazione :

- a) relazione tecnico-amministrativa del programma che si intende realizzare durante l'anno, approvato dall'Organo statutario provinciale dell'Unione Italiana Ciechi;
- b) elenco delle apparecchiature che si intendono acquistare per il raggiungimento delle finalità di cui all'art.1;
- c) resoconto dell'attività svolta nell'anno prece dente, approvata dal medesimo Organo;
- d) elenco delle apparecchiature acquistate durante l'esercizio finanziario cui ^{si} riferisce il contributo.-

ART. 3

Il contributo annuale previsto dall'art.1 viene così ripartito fra le cinque Sezioni Prov.li dell'Unione :

- a) L.50.000.000 in parti uguali;
- b) L.50.000.000 in rapporto al numero dei ciechi assistiti rilevato dai dati forniti dalle competenti Prefetture;
- c) L.50.000.000 in parti uguali.

La destinazione del fondo indicato alla lettera c) è vincolata a formali specifiche scelte operate dal Consiglio regionale dell'Unione.-

ART. 4

Per ottenere il contributo relativo all'anno 1974 le domande devono essere presentate entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge corredate della documentazione prevista dall'art.2.

ART. 5

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte, per l'esercizio finanziario 1974, mediante istituzione del corrispondente bilancio di previsione, del cap. 139 bis avente ad oggetto: "Contributo alle Sezioni prov.li dell'Unione Italiana Ciechi. Detto stato di previsione delle spese di Bilancio 1974 sono introdotte le seguenti variazioni:

Cap. 139/Bis (Nuova istituzione)

" Contributo alle Sezioni prov.li dell'Unione Italiana Ciechi"

in aumento L. 150.000.000

Cap. 324/2

" Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione"

in diminuzione 150.000.000

ART. 6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione.